

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 10/07/2025

### FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di finanziamento su cessione del quinto della pensione, stipulato in data 13.4.2017 (TAN 5,77%), il ricorrente provvedeva (nel 2021) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 49 (su 120 previste).

2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri relativi, il ricorrente lamentava la mancata restituzione, pro rata temporis, di quanto dallo stesso versato, per spese di istruttoria (euro 438,78), commissioni all'intermediario (euro 1.170,08) e spese di incasso quote (euro 516,17), per un totale di euro 2.125,03.

Chiedeva, altresì, il rimborso della commissione di estinzione anticipata praticatagli, per euro 123,66, così per un totale di euro 2.248,69.

3. Dopo aver presentato reclamo avente ad oggetto le predette richieste e averne ricevuto riscontro negativo dall'intermediario, ha quindi proposto il ricorso introduttivo della presente procedura (dell'1.4.2025, nel quale ha ribadito quanto già richiesto, oltre interessi legali).

In sede di ricorso ha chiesto, poi, in via subordinata, l'applicazione del criterio della curva degli interessi per gli oneri up front.

Ha infine richiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza successivamente all'estinzione (e quindi non dovute), la refusione delle spese legali



(quantificate in euro 200,00) e del contributo di euro 20,00, versato per spese di procedura.

4. L'intermediario convenuto, pur regolarmente a conoscenza del ricorso, non si è costituito nei termini, facendo pervenire proprie controdeduzioni, per il rigetto del ricorso, solo in data 6.6.2025, dopo la comunicazione di avvio del procedimento.

## DIRITTO

5. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. L'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-sexies TUB prevedendo, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

7. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-bis").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

8. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto



continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostano né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

9. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va poi rilevato che, sulla base della descrizione fornita nella documentazione contrattuale in atti e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, nel caso di specie;

- le spese di istruttoria sono da considerarsi up front, per il riferimento ad attività preliminari alla stipula;

- anche i costi di intermediazione sono da considerarsi up front;

- invece, le spese di incasso quote sono convenzionalmente qualificate recurring.

10. In ragione di quanto sopra, i rimborsi dovuti, calcolati in proporzione agli interessi per le spese di istruttoria e i costi di intermediazione, e in proporzione lineare per le spese di incasso quote, ammontano, complessivamente, a euro 1.545,52 (280,73 per spese istruttorie; 748,62 per costi di intermediazione; e 516,17 per spese incasso quote), da arrotondare ad euro 1.546,00.

Quanto, poi, alla commissione di estinzione anticipata praticata (di euro 123,66) va rilevato che:

- la commissione è stata addebitata in conteggio estintivo per un importo pari a € 123,66, corrispondente all'1% del debito residuo così come previsto contrattualmente, senza che ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo normativamente previste;

- non è allegata documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale;

- l'importo della commissione è stato calcolato sul debito residuo come determinato in conteggio estintivo;

- il debito residuo, ricostruito al netto delle riduzioni determinate nel prospetto sopra riportato, risulta non inferiore a € 10.000;

- il ricorrente non ha formulato contestazioni specifiche sul punto.

Si tratta, dunque, di commissione legittimamente praticata, nulla essendovi da restituire a questo titolo.

11. Non risultano quote versate in eccedenza da rimborsare, né può essere accolta, anche in ragione della serialità del ricorso, la richiesta di rimborso di spese legali, peraltro non documentate.

12. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dal ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 1.546,00, oltre interessi dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

Decisione N. 7307 del 24 luglio 2025

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.546,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO